GLI EFFETTI DELLA BREXIT ALLA LUCE DEI NUOVI CHIARIMENTI

Con la presente Circolare si intendono fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già descritto nella Circolare n. 7/2021.

NOMINA RAPPRESENTATE FISCALE/IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Con la Risoluzione n. 7/E del 1° febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire le corrette modalità per adempiere agli obblighi IVA da parte degli operatori del Regno Unito.
Con la ns. Circolare n. 7/2021 avevamo chiarito che, nell'ambito delle cessioni di beni da soggetto UK, differentemente da quanto previsto in caso di soggetti stabiliti in uno Stato membro, per i quali la possibilità di identificarsi direttamente ai fini IVA in altri Stati membri è attribuita automaticamente, per i soggetti residenti in Paesi terzi tale facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito UE (cfr. risoluzioni 5 dicembre 2003, n. 220/E e 28 luglio 2020, n. 44/E).
L'Amministrazione finanziaria, nella suddetta risoluzione, ha esaminato l'Accordo stipulato tra Regno Unito e Unione europea il 24 dicembre 2020 e il connesso Protocollo sulla cooperazione amministrativa, ritenendo sussistenti i requisiti per riconoscere ai soggetti stabiliti nel Regno Unito la possibilità di fruire dell'istituto dell'identificazione diretta ai fini IVA di cui all'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72.
Per quanto concerne l'assistenza amministrativa in materia di IVA, difatti, il Protocollo ha previsto le seguenti forme di assistenza: richiesta d'informazioni, richiesta di informazioni senza preventiva richiesta, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative svolte congiuntamente, richiesta di notifica amministrativa, controlli simultanei.
L'Agenzia rileva che il Protocollo oggetto dell'Accordo tra Regno Unito e Unione europea si può considerare sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa già vigenti nell'Unione stessa.
Tale circostanza consente, quindi, di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni contenute nell'art. 35-ter comma 5 del D.P.R. n. 633/72, vale a dire l'identificazione diretta ai fini IVA.
Da quanto descritto, ne consegue che **i soggetti passivi del Regno Unito possono scegliere tra la facoltà di identificarsi direttamente** a norma del richiamato art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72 **e la nomina di un rappresentante fiscale** ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31 dicembre 2020.
Pertanto, resta inteso, che **gli operatori del Regno Unito che prima del 1° gennaio 2021 disponevano di un rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia, possono continuare ad avvalersene**.

OPERAZIONI CON IRLANDA DEL NORD

Le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni non imponibili ai sensi dell'articolo 41 D.L. n. 331/1993 (natura operazione N3.2).

La Commissione Europea, con la Direttiva 2020/1756, ha specificato che devono essere aggiornati i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico "XI" previsto per l'identificazione dei soggetti passivi dell'Irlanda del Nord, che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell'Unione in materia di Iva.
Dal 1° gennaio 2021, pertanto, i soggetti passivi nell'Irlanda del Nord che in base al protocollo sono soggetti alla legislazione dell'UE in materia di Iva, dovranno essere identificati mediante un numero di identificazione Iva con il prefisso "XI".
La Direttiva Iva prevede che di norma i prefissi dei numeri di identificazione Iva nell'Unione siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2, con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui lo stesso è stato attribuito ma, per i territori che non hanno un codice specifico, è prevista la possibilità di usare codici "X".
Asso software, con un recente intervento (FAQ del 27.01.2021), consiglia "in attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell'Agenzia delle Entrate", nella predisposizione della fattura, di compilare l'identificativo fiscale degli operatori dell'Irlanda del Nord, indicando il prefisso "XI", mentre, per quanto concerne il "codice Nazione", relativo all'indirizzo fisico della sede o della stabile organizzazione, dovrà continuare a essere riportato il valore "GB".

Cordiali saluti.

Roma, 22 febbraio 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA